

*Allegato 1.1*  
(art. 1 e 7)

## **Disposizioni tecniche relative a impurità, alimenti d'allattamento per animali, materie prime utilizzate come denaturanti o leganti, tenori di ceneri e d'acqua**

<sup>1</sup> Conformemente ai criteri della buona pratica secondo l'articolo 41 OsAIA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo secondo l'articolo 9 OsAIA sia fissato un tenore massimo specifico.

<sup>2</sup> Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo secondo l'articolo 9 OsAIA, la purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Si considerano impurità botaniche le impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe infestanti. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, può ammontare allo 0,5 per cento al massimo per ciascun tipo di seme o frutto.

<sup>3</sup> Il tenore di ferro degli alimenti d'allattamento per animali per vitelli di peso vivo di 70 kg al massimo deve essere almeno di 30 mg per kg di alimento completo per animali avente un tenore d'acqua del 12 per cento.

<sup>4</sup> Laddove le materie prime siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime. Vanno indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima è usata un'altra materia prima, la percentuale di quest'ultima può ammontare al 3 per cento al massimo del peso totale.

<sup>5</sup> Il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico può ammontare al 2,2 per cento al massimo della sostanza secca. Tuttavia, tale tenore può essere superato per:

- le materie prime,
- gli alimenti composti per animali contenenti leganti minerali autorizzati,
- gli alimenti minerali per animali,
- gli alimenti composti per animali contenenti oltre il 50 per cento di sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero,
- gli alimenti composti per animali destinati ai pesci di allevamento contenenti oltre il 15 per cento di farina di pesce,

purché tale tenore sia dichiarato sull'etichetta.

<sup>6</sup> Se nell'allegato 1.2 o nel catalogo delle materie prime non sono state fissate altre percentuali, il tenore d'acqua dell'alimento per animali deve essere dichiarato nei casi in cui superi:

- il 5 per cento negli alimenti minerali per animali non contenenti sostanze organiche,

- il 7 per cento negli alimenti d'allattamento per animali e negli altri alimenti composti per animali contenenti una percentuale di prodotti lattieri superiore al 40 per cento,
- il 10 per cento negli alimenti minerali per animali contenenti sostanze organiche,
- il 14 per cento negli altri alimenti per animali.